

# DIRITTI, TUTELE GIURIDICHE E BENEFICI ECONOMICI

per i/le bambini/e e ragazzi/e  
con **disabilità** e **disturbi del linguaggio**



LINEE GUIDA

Avv. Giulia Alberto | Avv. Giulia Di Pasqua | Avv. Aurora Donato | Avv. Marianna Raffa

Dalla collaborazione e sinergia tra le Avvocate di **LawforChange** e l'Associazione **Io Se Posso Komuniko** nasce l'idea di fornire ai/lle bambini/e e ragazzi/e affetti da sindromi rare e non rare con disturbo o assenza del linguaggio ed alle loro famiglie delle linee guida che raccolgano sintetiche informazioni sui diritti, sulle tutele giuridiche e sui benefici economici previsti nel nostro ordinamento.

Abbiamo tentato di creare uno strumento che possa essere un ausilio nella convinzione che per poterne godere è necessario che siano innanzitutto i soggetti interessati e le loro famiglie a sapere quali sono i diritti che vengono loro riconosciuti e garantiti e le relative procedure per poterne beneficiare.

# I. PREMESSA

## Il sistema di assistenza sociale

Il sistema di assistenza sociale è l'insieme delle prestazioni ed i servizi che lo Stato eroga in favore di tutti i cittadini in stato di bisogno e privi di mezzi di sostentamento proprio (art. 38, comma 1, della Costituzione: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale").

Sono prestazioni assistenziali:

- ▶ l'assegno di invalidità civile;
- ▶ la pensione di inabilità civile;
- ▶ l'indennità di accompagnamento;
- ▶ l'indennità di frequenza (per i minori)

## Il sistema previdenziale

Il sistema previdenziale è l'insieme di prestazioni e servizi erogati in favore dei lavoratori iscritti ad Enti o Casse di Previdenza che si vengano a trovare in stato di bisogno a causa di malattia (art. 38, comma 2) della Costituzione: "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria".

Rientrano, a titolo meramente esemplificativo, tra le prestazioni previdenziali:

- ▶ l'assegno ordinario di invalidità;
- ▶ la pensione di inabilità ordinaria.

# II. ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP

## II. 1. LE DIFFERENZE TRA INVALIDITÀ CIVILE E DISABILITÀ

Il **riconoscimento dell'invalidità civile** ha un carattere **esclusivamente sanitario** e considera l'impatto della disabilità, **in termini percentuali**, sulla capacità di svolgere un'attività lavorativa o di svolgere le attività basilari della vita quotidiana.

L'**accertamento dello stato di handicap**, invece, segue **un criterio sociale** oltre che sanitario e tiene conto di quanto la patologia o la menomazione riscontrata incida nella vita di relazione del cittadino e, quindi, il suo svantaggio sociale **in termini di non gravità e gravità**.

Nella valutazione per il riconoscimento dello stato di handicap inoltre, al contrario di quanto accade per il riconoscimento dell'invalidità civile, non interessa la causa dell'invalidità o della patologia: lo stato di handicap è compatibile con tutti i riconoscimenti di invalidità, a prescindere dalla loro origine.

### II.2.1 L'INVALIDITÀ CIVILE

La tutela degli invalidi civili, come recita l'art. 38 della Costituzione, risponde esclusivamente alla necessità di garantire ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

#### Chi sono gli invalidi civili?

Gli invalidi civili sono:

- ▶ **i cittadini affetti da minorazioni** congenite o acquisite **con una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo**;
- ▶ **i minori** di anni 18 **con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età**;
- ▶ i soggetti ultrasessantacinquenni **con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età**.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n.118/1971, sono considerati invalidi civili *“i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti*

*da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.*

*Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.”*

Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (**33 %**) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.

### **Come si ottiene il riconoscimento dell'invalidità civile?**

Il riconoscimento dell'invalidità civile si può ottenere presentando una domanda presso l'INPS competente per territorio, in base alla propria residenza anagrafica.

L'iter per il riconoscimento dell'invalidità civile è il seguente:

#### **► 1° Fase - Certificato Medico Telematico**

Il cittadino deve recarsi presso il proprio medico di base, con la documentazione sanitaria e medico specialistica relativa alla propria situazione di salute, richiedendo la compilazione del Certificato medico telematico per invalidità e la sua trasmissione all'INPS.

Nel Certificato medico telematico il medico di base deve indicare se sussistono i presupposti per l'indennità di accompagnamento, in tal caso dovrà essere apposta una croce sulle caselle relative all'incapacità a deambulare autonomamente o a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.

Nel caso in cui il cittadino è affetto da patologia oncologica in atto (ovvero se sta effettuando una specifica terapia: chemio, radio o ormonoterapia), il medico di base deve specificarlo nella domanda, al fine di ottenere la convocazione a visita entro 15 giorni.

Il medico è tenuto anche ad indicare se sussistano le patologie gravi indicate nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, sempre al fine di ottenere la convocazione a visita entro 15 giorni.

**N.B.:** spetta al medico di base trasmettere telematicamente il certificato all'INPS e **rilasciare al cittadino la ricevuta dell'invio e la copia del certificato timbrata e firmata.**

#### **► 2° Fase – Domanda di Invalidità Civile**

Una volta ottenuto il certificato medico telematico, il cittadino ha 90 giorni di tempo per abbinare lo stesso ad una Domanda di Invalidità Civile.

La Domanda di Invalidità Civile può essere presentata telematicamente dal cittadino, accedendo tramite SPID al Portale INPS, o con l'ausilio di un Patronato.

Per presentare la Domanda bisogna essere muniti di un valido documento di identità, del codice fiscale e della tessera sanitaria, del certificato medico telematico e della documentazione sanitaria e medico-specialistica in possesso (ad esempio referti di esami diagnostici, cartelle cliniche, analisi del sangue etc).

È opportuno conservare la ricevuta di inoltro telematico della Domanda di Invalidità Civile rilasciata dall'INPS.

### ▶ 3° Fase – Valutazione della Domanda di Invalidità Civile

La Commissione Medico Legale INPS, entro **120 giorni** dall'invio della domanda, convoca a visita il cittadino (oppure chiede l'invio della documentazione medica) per valutare la sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'invalidità ed emette il relativo verbale.

**N.B.:** decorsi 120 giorni dall'invio della Domanda senza aver ricevuto la convocazione a visita è possibile presentare ricorso in Tribunale avverso **il silenzio-rifiuto** dell'istanza da parte dell'INPS.

### ▶ 4° Fase – Trasmissione del Verbale di Invalidità Civile

A seguito della visita presso la Commissione Medico-Legale, l'INPS trasmette al cittadino, a mezzo Pec o a mezzo raccomandata postale, il verbale di invalidità civile.

**N.B.:** le risultanze del verbale di invalidità possono essere oggetto di contestazione ed entro 180 giorni dalla data di ricezione del verbale è possibile presentare un ricorso giurisdizionale, previo esperimento di ATP (accertamento tecnico preventivo).

### ▶ 5° Fase – Trasmissione dell'Autocertificazione dei requisiti socio-amministrativi

Una volta ricevuto il verbale, ai fini dell'eventuale liquidazione delle conseguenti prestazioni economiche, è necessario compilare e trasmettere telematicamente all'INPS il modello AP70, per autocertificare i requisiti socio-amministrativi.

La trasmissione del modello AP70, al pari della domanda di invalidità, può essere telematicamente dal cittadino, accedendo tramite SPID al Portale INPS, o con l'ausilio di un Patronato.

**IMPORTANTE:** la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile può essere presentata anche dai cittadini stranieri comunitari e dai cittadini extra UE titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché dai minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.

## Quanti tipi di invalidità civile ci sono?

In base all'accertamento del requisito medico-sanitario effettuato dalla Commissione Medico-Legale dell'INPS, l'invalidità può essere parziale o totale.

- ▶ **Invalidi civili parziali** (art. 9, D. Lgs. n. 509/1988): sono i cittadini con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;
- ▶ **Invalidi civili totali** (art. 12, Legge n. 118/1970): sono i cittadini con una riduzione della capacità lavorativa pari al 100%.
- ▶ **Invalidi civili totali con diritto all'accompagnamento** (art. 1, Legge n. 18/1980): sono i cittadini con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure con necessità di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

### II.2.2. LA REVISIONE DELL'INVALIDITÀ

Nel verbale viene indicata anche una data di revisione qualora le minorazioni riconosciute all'invalido siano suscettibili di variazioni nel corso del tempo.

In tale caso non occorre recarsi dal medico certificatore e presentare una nuova domanda in quanto la convocazione a visita spetta all'INPS.

Il cittadino può inviare la documentazione sanitaria aggiornata mediante il servizio online di allegazione predisposto sul Portale INPS, finalizzata a una valutazione agli atti che sostituisce la convocazione a visita.

### II.2.3. LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO

Se le condizioni sanitarie del cittadino dovessero peggiorare, è possibile presentare una domanda di aggravamento.

#### Come si presenta la domanda di aggravamento?

La domanda di aggravamento si presenta con lo stesso iter previsto per il riconoscimento dell'invalidità civile, dunque previo rilascio del Certificato Medico Telematico, nel quale il medico di base dovrà specificare che il certificato è relativo alla domanda di aggravamento, e presentazione della domanda tramite SPID sul Portale INPS o tramite Patronato.

La Domanda di Aggravamento sarà poi oggetto di valutazione della Commissione Medico Legale, che potrà convocare a visita il richiedente per la valutazione dei requisiti medico-legali o decidere sulla base della documentazione sanitaria presentata.

A seguito della visita presso la Commissione Medico-Legale l'INPS provvede a comunicare via Pec o tramite raccomandata il verbale di invalidità.

**N.B.:** Anche le risultanze del verbale di invalidità successivo alla domanda di aggravamento possono essere oggetto di contestazione e, dunque, entro 180 giorni dalla data di ricezione del verbale è possibile presentare un ricorso giurisdizionale.

## II.2.4. BENEFICI ECONOMICI E ASSISTENZIALI PER GLI INVALIDI

I benefici economici ed assistenziali che si possono ottenere dal riconoscimento dell'invalidità civile dipendono dalla percentuale di invalidità civile riconosciuta dalla Commissione Medico Legale ed indicata sul verbale.

Di seguito si elencano le soglie di invalidità ed i benefici connessi:

- ▶ **Dal 33,33%** (soglia minima di invalidità) si ha diritto ad ottenere gratuitamente **protesi e ausili ortopedici** (per percentuali inferiori, l'esenzione è limitata alle prestazioni collegate alla patologia invalidante);
- ▶ **Dal 46%** in poi si ha diritto **all'iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro**;
- ▶ **Dal 66,6%** in poi gli invalidi civili di oltre 65 anni hanno diritto all'esenzione dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria (**esenzione ticket sanitario**);
- ▶ **Con almeno il 74%** (invalido parziale) si ha diritto al pagamento di un **assegno mensile** (in presenza di determinati requisiti di reddito);
- ▶ **Con il 100%** (invalido totale) si ha diritto al pagamento della **pensione di inabilità**; inoltre, se la persona non è autosufficiente o non riesce a spostarsi autonomamente (deambulabilità), ha diritto **all'indennità di accompagnamento**.

**N.B.:** l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario si applica anche agli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi.

### Esenzione dal pagamento del Ticket Sanitario

A prescindere dal riconoscimento di invalidità e/o disabilità, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario può essere richiesta alla propria ASL:

- ▶ per reddito: per alcune situazioni reddituali associate all'età o alla condizione sociale (vi rientrano i cittadini con meno di sei anni e con più di sessantacinque anni, con nucleo familiare con reddito annuo non superiore a 36.151,98 euro; i disoccupati e loro familiari a carico con nucleo familiare con reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro).
- ▶ per patologia: per alcune malattie croniche o rare il Servizio Sanitario Nazionale prevede la possibilità di usufruire dell'esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale. La richiesta di esenzione deve essere presentata alla propria ASL, previo rilascio di certificazione dallo specialista che opera nelle strutture sanitarie pubbliche su cui devono essere riportati la diagnosi e il codice identificativo della malattia.

### L'assegno ordinario di invalidità

L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata su domanda del cittadino, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.



### Chi ne ha diritto?

Hanno diritto all'assegno mensile gli invalidi civile parziali (almeno 74% di invalidità) con età compresa fra i 18 ed i 67 anni di età.

### Quanto spetta?

Per l'anno 2023 l'importo dell'assegno è di 313,91 euro.

### Quali sono i requisiti?

Oltre al riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99% e all'età compresa fra i 18 ed i 67 anni, al fine di accedere all'assegno ordinario di invalidità è necessario:

- ▶ avere un reddito personale non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2023 il limite reddituale è pari ad euro 5.391,88);
- ▶ svolgimento di attività lavorativa nel rispetto dei limiti reddituali;
- ▶ avere la residenza stabile ed abituale sul territorio italiano;

Al compimento dei 67 anni l'assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

L'assegno mensile spetta anche nel caso in cui l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

**N.B.:** il requisito dell'inattività lavorativa si intende rispettato e soddisfatto se l'invalido parziale svolge un'attività lavorativa il cui reddito sia inferiore al limite di euro 5.391,88 euro per il 2023. L'assegno di invalidità è infatti soggetto ad una riduzione di importo se il titolare ha redditi da lavoro.

### Come fare domanda?

Una volta ottenuto il verbale della Commissione Medico Legale attestante il riconoscimento dell'invalidità parziale, si può presentare domanda di assegno mensile di invalidità online, tramite SPID sul Portale INPS, o con l'ausilio di un Patronato.

## La pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una prestazione economica prevista nel caso in cui l'infermità sia così grave da impedire lo svolgimento di ogni attività lavorativa ed è erogata, su domanda del cittadino, nel caso in cui sia stata riconosciuta un'inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e sussiste uno stato di bisogno economico.

### Chi ne ha diritto?

Gli invalidi civile totali (riconoscimento dell'inabilità 100% totale e permanente) con età compresa fra i 18 ed i 67 anni di età.

### Quanto spetta?

L'importo della pensione di inabilità è composto da due quote: una prima quota costituita da una somma pari all'importo dell'assegno ordinario di invalidità (per l'anno 2023 l'importo dell'assegno è di 313,91 euro) e la c.d. "maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva", la cui misura varia a seconda della storia contributiva del lavoratore.

La misura della prestazione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione ex art. 70 L. 388/2000).

### Quali sono i requisiti?

Oltre al riconoscimento di una percentuale di inabilità 100% totale e permanente e all'età compresa fra i 18 ed i 67 anni, al fine di accedere alla pensione di inabilità è necessario:

- ▶ avere un reddito personale inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2023 il limite reddituale è pari ad euro 17.920,00);
- ▶ avere almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa;
- ▶ aver versato, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di pensione, 3 anni di contributi (156 contributi settimanali);
- ▶ avere la residenza stabile ed abituale sul territorio italiano.

La pensione spetta anche se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

**N.B.:** la pensione di inabilità è incompatibile con l'attività lavorativa.

### Come fare domanda?

Una volta ottenuto il verbale della Commissione Medico Legale attestante il riconoscimento dell'invalidità parziale, si può presentare domanda di assegno mensile di invalidità online, tramite SPID sul Portale INPS, o con l'ausilio di un Patronato.

## L'indennità di accompagnamento o accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata su domanda del cittadino, a favore dei soggetti invalidi totali (100%) per i quali è stata accertata **l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore** oppure **l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita**.

### Chi ne ha diritto?

Gli invalidi civili totali 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure con incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

### Quanto spetta?

Per l'anno 2023 l'importo dell'assegno è di 527,16 euro.

### Quali sono i requisiti?

Oltre al riconoscimento dell'invalidità al 100%, al fine di accedere alla pensione di inabilità è necessario:

- ▶ il riconoscimento dell'impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- ▶ il riconoscimento dell'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua;
- ▶ avere la residenza stabile ed abituale sul territorio italiano.

**IMPORTANTE:** Per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento **non sono previsti requisiti di reddito personale annuo, né requisiti di età.**

L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.

L'indennità di accompagnamento è anche compatibile e cumulabile con l'indennità di comunicazione e l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

### Come fare domanda?

Una volta ottenuto il verbale della Commissione Medico Legale attestante il riconoscimento dei requisiti medico-legali, si può presentare domanda di accompagnamento online, tramite SPID sul Portale INPS, o con l'ausilio di un Patronato.

## L'indennità mensile di frequenza

L'indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata su domanda del cittadino, finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età e spetta ai minori di 18 anni, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché ai minori ipoacusici, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

### Chi ne ha diritto?

Hanno diritto all'indennità di frequenza i minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz.

### Quanto spetta?

Per l'anno 2023 l'importo dell'assegno è di 313,91 euro.

### Quali sono i requisiti?

Oltre al riconoscimento del requisito medico-legale al fine di accedere all'indennità di frequenza è necessario:

- ▶ l'età minore di 18 anni;
- ▶ la frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- ▶ avere un reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2023 è pari a 5.391,88 euro);
- ▶ avere la residenza stabile ed abituale sul territorio italiano.

**IMPORTANTE:** ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all'INPS una **dichiarazione periodica** relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. Per la scuola dell'obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico. È sempre obbligatorio comunicare l'eventuale cessazione dalla partecipazione a questi corsi scolastici e il cambio di istituto scolastico.

L'indennità di frequenza **NON è compatibile** con qualsiasi forma di ricovero, con l'indennità di accompagnamento per l'invalide civile totale, con l'indennità di accompagnamento per i ciechi totali, con la speciale indennità prevista per i ciechi parziali e con l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

### Come fare domanda?

Una volta ottenuto il verbale della Commissione Medico Legale attestante il riconoscimento dei requisiti medico-legali, si può presentare domanda online, tramite SPID sul Portale INPS, o con l'ausilio di un Patronato.

Il richiedente dovrà:

- ▶ recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco;
- ▶ inserire il codice nella domanda di accertamento sanitario;
- ▶ compilare la sezione relativa ai dati amministrativi necessari per la liquidazione di una eventuale prestazione economica;
- ▶ inoltrare la domanda attraverso il servizio "Invalidità civile - Procedure per l'accertamento del requisito sanitario (verifiche ordinarie fase ASL-VOA o procedura convenzione invalidità civile CIC)".

**N.B.:** entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, i titolari di indennità di frequenza possono presentare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. Non è obbligatorio presentare il certificato medico e l'INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni. La prestazione potrà tuttavia essere confermata solamente dopo l'esito positivo del successivo accertamento sanitario e della sussistenza dei requisiti socioeconomici previsti.

## II.3. IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP

Lo stato di handicap è definito dall'articolo 3, comma 1, della Legge n. 104/92 e lo stesso articolo al comma 3 definisce lo stato di gravità, per cui è riconosciuto:

- ▶ **Portatore di handicap non in situazione di gravità:** *“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”* (art. 3, co.1, Legge n. 104/92).
- ▶ **Portatore di handicap in situazione di gravità:** *“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”* (art. 3, co.3, Legge n. 104/92)

**IMPORTANTE:** La differenza fra la situazione di handicap non grave e quella di handicap grave rileva in quanto **alcuni benefici** connessi allo stato di handicap, **quali permessi e congedi**, possono essere **concessi esclusivamente in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità** (art. 3, co. 3, L. n. 104/92).

### Come si ottiene il riconoscimento dello status di handicap?

L'iter per il riconoscimento dell'handicap e dell'handicap grave **è il medesimo previsto per l'invalidità civile.**

La domanda può essere presentata sul portale INPS tramite Spid o tramite Patronato, previo rilascio del **Certificato Medico Telematico da parte del medico curante**, che ha validità di **90 giorni**.

La procedura prevede la convocazione a visita da parte dell'INPS o la richiesta di inoltro di documentazione medica.

Anche nel caso dell'handicap può essere prevista una **data di revisione** e, in caso di peggioramento delle condizioni di salute, può essere presentata **domanda di aggravamento**.

Il verbale relativo al riconoscimento dell'handicap da parte della Commissione INPS, al pari di quello relativo all'invalidità, può essere oggetto di impugnazione giudiziale entro **180 giorni** dalla sua ricezione.

# III. LA TUTELA PER I SOGGETTI AFFETTI DA SORDITÀ

I sordi civili sono:

- ▶ i cittadini **maggiori di 12 anni con ipocusia pari o superiore a 75 decibel di media** tra le frequenze 500, 1000, 2000 HZ nell'orecchio migliore (purché insorta entro il 12° anno di vita);
- ▶ i cittadini **minori di 12 anni con ipocusia pari o superiore a 60 decibel di media** tra le frequenze 500, 1000, 2000 HZ nell'orecchio migliore;

Ai sensi dell'art. 1 L. 381/1970 è considerato sordo “*il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio*”.

**ATTENZIONE:** qualora il livello di perdita uditiva sia inferiore ai valori sopra indicati e non sia possibile dimostrare l'insorgenza dell'ipoacusia nell'arco dell'età evolutiva, la patologia è valutata quale invalidità civile e quale non sordità civile.

La procedura per il riconoscimento della sordità civile coincide con la procedura per il riconoscimento dell'invalidità civile e il medico certificatore, in sede di rilascio del certificato medico telematico, dovrà aver cura di indicare che il certificato è presentato ai fini della domanda di sordità.

## La pensione per i sordi

La pensione per i sordi è una prestazione economica rilasciata, su domanda, alle persone a cui è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita in età evolutiva (fino al compimento del dodicesimo anno di età), che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

## Chi ne ha diritto?

Le persone a cui è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita in età evolutiva.

## Quanto spetta?

L'importo base riconosciuto per il 2023 è di 313,91 euro.

## Quali sono i requisiti necessari per presentare domanda?

- ▶ età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- ▶ sordità congenita o acquisita durante la crescita (fino a 12 anni) con ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore) che rende o ha reso difficile l'apprendimento del linguaggio parlato;

- ▶ avere un reddito personale inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2023 il limite reddituale è pari ad euro 17.920,00);
- ▶ cittadinanza italiana;
- ▶ per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- ▶ per i cittadini extracomunitari: soggiorno legale nel territorio dello Stato e permesso di soggiorno di almeno un anno;
- ▶ residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

### Come fare domanda?

Una volta ottenuto il verbale della Commissione Medico Legale attestante il riconoscimento della sordità, si può presentare domanda di pensione online, tramite SPID sul Portale INPS, o con l'ausilio di un Patronato.

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

Per la lavorazione della domanda di pensione per sordità da parte dell'INPS, il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito in 30 giorni per la fase concessoria.

**ATTENZIONE:** la pensione è **compatibile** con tutte le prestazioni erogate a titolo di invalidità di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una menomazione diversa, non riconducibile a quella che ha generato la pensione di guerra, lavoro o servizio.

### L'indennità di comunicazione

L'indennità di comunicazione è una prestazione economica rilasciata, su richiesta, ai soggetti sordi che la richiedono indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali.

#### Chi ne ha diritto?

Le persone a cui è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita in età evolutiva.

#### Quanto spetta?

L'importo base riconosciuto per il 2023 è di 261,11 euro mensili.

#### Quali sono i requisiti necessari per presentare domanda?

- ▶ non ci sono limiti di età;
- ▶ fino a 12 anni di età: riconoscimento di un'ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di Hearing Threshold Level (HTL) di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell'orecchio migliore;
- ▶ dopo i 12 anni di età: riconoscimento di un'ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL e per le quali è dimostrata l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno;
- ▶ possesso della cittadinanza italiana;
- ▶ per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;

- ▶ per i cittadini extracomunitari: soggiorno legale nel territorio dello Stato e permesso di soggiorno di almeno un anno;
- ▶ residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

### Come fare domanda?

Una volta ottenuto il verbale della Commissione Medico Legale attestante il riconoscimento dei requisiti medico-legali, si può presentare domanda di indennità di comunicazione online, tramite SPID sul Portale INPS, o con l'ausilio di un Patronato.

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito in **30 giorni** per la fase concessoria.

**N.B.:** i minori di anni 12 con perdita uditiva compresa fra i 60 ed i 74 decibel, perdono l'indennità di comunicazione al compimento dei 12 anni, ma possono richiedere l'indennità di frequenza in presenza dei requisiti previsti per legge.

**N.B.:** l'indennità è **compatibile** con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta per intero anche se il richiedente è ricoverato in un istituto

L'indennità di comunicazione è **incompatibile** con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L'indennità di comunicazione è **compatibile** e cumulabile con l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale e l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).



# IV. LA TUTELA PER I SOGGETTI IPOVEDENTI E CIECHI

I soggetti ipovedenti e ciechi possono essere riconosciuti:

- ▶ Ciechi assoluti: sono i soggetti con residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuali correzioni;
- ▶ Ciechi parziali: sono i soggetti con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

L'iter per il riconoscimento della condizione di cecità assoluta o parziale è uguale a quello previsto per il riconoscimento dell'invalidità. Il medico di base, nel certificato medico telematico, dovrà aver cura di indicare che il certificato è presentato ai fini della domanda di cecità.

## La pensione ai ciechi assoluti

Ai soggetti maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti è corrisposta, a domanda, una prestazione economica mensile.

### Chi ne ha diritto?

Le persone riconosciute cieche assolute (residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuali correzioni).

### Quanto spetta?

L'importo base riconosciuto per il 2023 è di 339,48 euro per i ciechi non ricoverati e 313,91 euro per quelli ricoverati.

### Quali sono i requisiti necessari per presentare domanda?

- ▶ maggiore età;
- ▶ limite reddituale personale annuo non superiore, per il 2023, a 17.920,00 euro;
- ▶ possesso della cittadinanza italiana;
- ▶ per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- ▶ per i cittadini extracomunitari: soggiorno legale nel territorio dello Stato e permesso di soggiorno di almeno un anno;
- ▶ residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

### Come fare domanda?

Una volta ottenuto il verbale della Commissione Medico Legale attestante il riconoscimento dei requisiti medico-legali, si può presentare domanda online, tramite SPID sul Portale INPS, o con l'ausilio di un Patronato.

La pensione per i ciechi è cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

**N.B.:** la pensione per i ciechi è **compatibile** con pensioni dirette di invalidità erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

**N.B.:** la cecità parziale può costituire un fattore concorrente ad integrare, insieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità. L'invalido civile parziale, cieco parziale, può avere riconosciuta l'indennità di accompagnamento.

## La pensione ai ciechi civili parziali

I ciechi parziali sono i soggetti con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

### Chi ne ha diritto?

Le persone riconosciute cieche parziali.

### Quanto spetta?

L'importo base riconosciuto per il 2023 è di 313,91 euro.

### Quali sono i requisiti necessari per presentare domanda?

- ▶ maggiore età;
- ▶ limite reddituale personale annuo non superiore, per il 2023, a 17.920,00 euro;
- ▶ possesso della cittadinanza italiana;
- ▶ per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- ▶ per i cittadini extracomunitari: soggiorno legale nel territorio dello Stato e permesso di soggiorno di almeno un anno;
- ▶ residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

### Come fare domanda?

Una volta ottenuto il verbale della Commissione Medico Legale attestante il riconoscimento dei requisiti medico-legali, si può presentare domanda online, tramite SPID sul Portale INPS, o con l'ausilio di un Patronato.

# V. LE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PER I LAVORATORI CON DISABILITÀ E PER I FAMILIARI

I lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile (portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3 L. 104/92) hanno diritto alle agevolazioni lavorative di seguito indicate.

## **Permessi retribuiti (art. 33, L. n. 104/92):**

il lavoratore maggiorenne con disabilità, nell'ambito di ciascun mese, ha diritto alternativamente a **2 ore giornaliere** o a **3 giorni mensili** (continuativi o frazionati) di permessi retribuiti.

La modalità di fruizione dei permessi (a ore o a giorni) può essere variata, previa modifica della domanda presentata.

Possono beneficiare dei permessi retribuiti il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto, il genitore, i parenti o affini entro il 2° grado (figli, nipoti, nonni, suoceri, generi/nuore, cognati) se lavoratori dipendenti (anche con orario di lavoro part time) che si prendono cura della persona con disabilità in situazione di gravità, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo casi eccezionali. Nel caso in cui i parenti e le persone sopra indicate sino mancanti, decedute o affette da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, possono beneficiare dei permessi anche i parenti e affini di 3° grado (zii, nipoti, bisnonni e pronipoti).

Il diritto ad assistere la persona con disabilità può essere riconosciuto anche a più familiari, che possono usufruire in via alternativa dietro presentazione di regolare richiesta.

Solitamente i permessi retribuiti spettano purché la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, tuttavia per il minore con disabilità, qualora i sanitari certifichino il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, i permessi devono essere concessi anche in caso di ricovero a tempo pieno.

I permessi sono in ogni caso concessi quando il minore con disabilità si deve recare fuori dalla struttura che lo ospita per effettuare visite specialistiche o terapie.

I genitori di minori con disabilità possono quindi scegliere tra:

- ▶ fino a 3 anni del figlio: prolungamento del congedo parentale (per un periodo massimo – comprensivo dei periodi di normale congedo parentale – non superiore a tre anni) 2 ore di permesso giornaliero o 3 giorni mensili, anche continuativi;
- ▶ dai 3 ai 12 anni: prolungamento del congedo parentale (per un periodo massimo – comprensivo

dei periodi di normale congedo parentale – non superiore a tre anni) o 3 giorni mensili, anche continuativi;

- ▶ dai 12 anni in poi: 3 giorni mensili, anche continuativi.

Per presentare la domanda di permessi retribuiti è necessario presentare domanda all'INPS in modalità telematica e, generalmente, il permesso può essere utilizzato per l'assistenza di una sola persona con disabilità. Tuttavia, lo stesso lavoratore può assistere più persone con disabilità purché si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il 1° grado.

**N.B.:** i 3 giorni di permesso mensile possono essere frazionati anche in permessi orari.

**N.B.:** lo stesso genitore può fruire sia dei permessi orari per un figlio con disabilità di età inferiore a 3 anni, sia dei permessi per allattamento per un altro figlio.

In caso di figli gemelli, entrambi con grave disabilità, le ore di permesso raddoppiano.

### **Congedo straordinario biennale retribuito (art. 42, co. 5-5ter, d.lgs. n. 151/2001):**

è riconosciuto a un solo lavoratore per l'assistenza della persona in situazione di disabilità grave.

Il congedo, che può essere goduto in via continuativa o frazionata, ha una durata massima complessiva di **due anni** nell'arco della vita lavorativa del richiedente per ciascun soggetto con disabilità.

Nel caso in cui la persona con grave disabilità sia il figlio, i genitori possono fruire del congedo e dei permessi retribuiti per lo stesso figlio anche alternativamente. Il congedo straordinario, infatti, può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruisce del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio.

Non è tuttavia ammesso il cumulo del congedo parentale con il congedo straordinario (Circ. INPS 138 del 10.7.2001).

Per i genitori affidatari il congedo non può durare oltre la fine del periodo di affidamento.

In caso di più figli persona con disabilità il beneficio spetta per ciascuno di essi, qualora non sia possibile assistere ambedue i figli con un unico congedo straordinario.

L'indennità per il congedo straordinario è pari all'ultima retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

I soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto a fruire dei permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.

### **Congedo NON retribuito per gravi motivi (artt. 2 e 3, DM 278/2000):**

il lavoratore può richiedere anche un periodo di congedo non retribuito, di durata massima non superiore a due anni, per gravi motivi relativi alla situazione personale propria o dei propri parenti o affini (fra i gravi motivi rientrano anche le situazioni derivanti da patologie acute o croniche).

**Part-time:**

i lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative inaggravanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla trasformazione dell'orario di lavoro da full-time al part-time.

Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione dell'orario di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

**IMPORTANTE:** I familiari aventi diritto ai permessi mensili possono scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede.

# VI. LE AGEVOLAZIONI PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Per i veicoli delle persone con disabilità è prevista la concessione di permessi per la circolazione in zone a traffico limitato e per il parcheggio in appositi spazi loro riservati.

Tale diritto spetta alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e ai ciechi.

Il rilascio del contrassegno per la circolazione ed il parcheggio, che ha validità quinquennale ed è rinnovabile, è di competenza del Comune di residenza previa domanda da inoltrare al Comune, corredata da idonea certificazione rilasciata dalla Commissione medica integrata della procedura di invalidità civile.

# VII. LA FIGURA DEL CAREGIVER

La figura del caregiver familiare - “prestatore di cura” - individua la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche con disabilità, di cui si prende cura in un ambito domestico.

La norma (art. 1, co. 254-256, Legge n. 205/2017) definisce il caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, in presenza di un handicap grave, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Il riconoscimento di fondi nazionali da erogare alle singole Regioni per valorizzare il sostegno alla figura del c.d. caregiver, attraverso la Legge di Bilancio, implica che la gestione dei contributi a sostegno di tale figura avvenga a livello locale.

# VIII. IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Il servizio di assistenza domiciliare sostiene i bisogni delle persone con disabilità, al fine di favorirne l'indipendenza, l'inclusione sociale e la prevenzione del rischio di emarginazione, attraverso l'azione coordinata dei servizi sociali competenti e dei servizi sociosanitari dell'azienda sanitaria locale di riferimento, che curano la presa in carico della persona sulla base di un piano personalizzato di assistenza.

L'affiancamento è rivolto anche ai minori con disabilità, affinché ricevano adeguata assistenza al di fuori dall'orario scolastico sia nella casa familiare sia nei luoghi che costituiscono spazi ricreativi ed educativi nel contesto territoriale di appartenenza.

A livello normativo, l'art. 22, comma 4, lett. d), della Legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") include l'assistenza domiciliare tra i servizi essenziali da garantire ai cittadini.

I principali obiettivi degli interventi di assistenza domiciliare sono:

- ▶ sostenere lo sviluppo dei percorsi di autonomia;
- ▶ favorire l'integrazione sociale della persona con disabilità e le attività ludico ricreative (sul territorio, con il gruppo dei pari...);
- ▶ offrire un supporto alla famiglia nella gestione delle attività quotidiane relative alla persona con disabilità;
- ▶ trasferire competenze nel contesto familiare e nella comunità, al fine di promuovere la crescita e il maggior benessere della persona con disabilità.

Il servizio di assistenza domiciliare manifesta un'ampia eterogeneità a livello nazionale, a fronte di un articolato sistema di gestione e ripartizione delle competenze tra autonomie locali.

Peraltro, tale servizio viene solitamente esternalizzato attraverso affidamenti in appalto o sistemi di accreditamento, con l'effetto che alcuni profili legati alle modalità di erogazione delle prestazioni variano anche in relazione alle diverse clausole dei contratti e delle convenzioni stipulate.

**N.B.** L'operatore è la figura professionale che assiste la persona con disabilità, fornendo aiuto di tipo domestico, di cura nell'igiene personale e nell'alimentazione, nonché nella gestione e nella sicurezza degli ambienti di vita, svolgendo assistenza nella sfera della comunicazione e



della relazione, nell'accompagnamento della persona e nelle attività di tempo libero. Si relaziona con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare assistenza e garanzia di accesso a tali servizi.

## **COMPETENZE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI**

- ▶ Le regioni possono provvedere – sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con disabilità di particolare gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992), mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, e provvedendo alla realizzazione dei servizi di aiuto personale;
- ▶ il servizio di aiuto personale può essere istituito dai comuni o dalle aziende/unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio:
  - è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini sordi;
  - è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi, ad esempio, di cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria e di organizzazioni di volontariato.

## **GLI AVENTI DIRITTO**

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone (sia in età evolutiva che in età adulta) con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, per le quali risulta necessario un intervento socio-assistenziale al fine di sostenere lo sviluppo e il potenziamento dell'autonomia e delle abilità del soggetto destinatario del servizio.

## **PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La richiesta di attivazione del servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità può essere presentata, a seconda del sistema di accesso definito dalle diverse realtà regionali, presso:

- ▶ l'Ufficio servizi sociali del Comune di residenza;
- ▶ lo sportello PUA del Distretto socio-sanitario di riferimento;
- ▶ la ASL/lo specialista neuropsichiatra di riferimento.

Una volta presentata la domanda vengono definite le strategie di intervento e attivata l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) costituita da un'équipe con competenze multiple che, acquisiti i dati necessari, predispone il Piano di Assistenza Individuale (PAI) per sviluppare un percorso di cura diverso da persona a persona.

## CASO 1: IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL LAZIO

### Principali riferimenti normativi

- Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio).
- Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).
- Deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2016, n. 223 (Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio).
- Deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2017, n. 88 (Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione l.r. 11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2016, n. 223).

- ▶ **Destinatari del servizio:** persone, anche minori, con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, che presentano una minorazione fisica, psichica, sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione, ivi comprese le persone affette da malattie cronico-degenerative disabilitanti.
- ▶ **Accesso al servizio di assistenza domiciliare:** su domanda dell'interessato, dei suoi familiari o dei soggetti giuridicamente incaricati e/o preposti alla tutela della persona destinataria del servizio.

La domanda è presentata nelle modalità stabilite dai soggetti pubblici competenti, ai quali spetta anche la regolamentazione dei criteri di accesso e dell'eventuale partecipazione alla spesa.

In particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi e degli interventi a livello municipale spetta a Roma Capitale, mentre a livello di ambito territoriale spetta a tutti gli altri comuni del Lazio.

- ▶ **Rilevazione del bisogno, presa in carico e integrazione sociosanitaria:** la presa in carico della persona viene effettuata ad opera dei Servizi sociali territoriali, sulla base dei bisogni rilevati, in riferimento agli specifici aspetti oggetto di valutazione multidimensionale per le singole tipologie di persone destinatarie del servizio (con particolare riguardo alla situazione personale, familiare e socio-ambientale), in collaborazione con la famiglia, con l'Azienda sanitaria locale in presenza di problematiche sanitarie, con i servizi educativi e scolastici in caso di minori.
- ▶ **Piano personalizzato di assistenza:**
  - è elaborato dai servizi sociali territoriali, eventualmente coordinato con il piano assistenziale sanitario predisposto dall'Azienda sanitaria locale, ed è condiviso e accettato dalla persona destinataria del servizio e dai suoi familiari e la sua attuazione ed efficacia è verificata dai servizi sociali territoriali stessi;
  - è sottoscritto dal soggetto erogatore del servizio, che si impegna in tal modo alla sua piena e corretta attuazione;

- contiene gli obiettivi da raggiungere, la durata del piano e la tempistica per le verifiche sulla sua realizzazione, le prestazioni, le modalità e i tempi di attuazione delle prestazioni stesse, la tipologia e l'intensità assistenziale, il responsabile del piano, le figure professionali coinvolte nell'attuazione del piano, i compiti specifici del personale coinvolto, il sistema di verifica, i criteri di informazione, compresa l'indicazione dei riferimenti dell'Ufficio di tutela della persona destinataria del servizio, e di coinvolgimento della persona presa in carico e del nucleo familiare;
- per i minori il piano educativo-assistenziale contiene altresì i criteri di informazione e coinvolgimento del minore e del suo nucleo familiare e delle figure e delle istituzioni interessate alla realizzazione dell'intervento;
- ogni informazione contenuta nel piano personalizzato è regolarmente aggiornata e verificata, in modo tale da seguire l'evoluzione delle condizioni della persona nel tempo, in particolare per quanto riguarda i dati relativi al suo stato di benessere psicofisico;
- nell'attuazione del piano deve essere favorita la continuità degli operatori che seguono la singola persona;
- il soggetto gestore del servizio, con periodicità stabilita dal servizio sociale territoriale di riferimento, comunica ai referenti dei Servizi sociali territoriali l'andamento del servizio in relazione al piano personalizzato di assistenza, che viene verificato periodicamente con gli stessi e con i beneficiari ed eventualmente modificato.

► **Prestazioni assistenziali:**

- cura della persona con disabilità con particolare riguardo all'igiene personale, alla somministrazione dei pasti, all'aiuto nell'assunzione delle terapie farmacologiche non complesse;
- attività specifiche finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento di abilità nell'ambito della autosufficienza nel proprio ambiente di vita;
- accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all'espletamento del piano personalizzato di assistenza (esempio scuola, attività ludiche, ecc.);
- attività per il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale (saper chiedere informazioni, saper esprimere preferenze ed interessi);
- attività per stimolare la partecipazione ad iniziative culturali, sportive, ricreative e di gruppo, anche con il coinvolgimento della famiglia;
- altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano personalizzato di assistenza.

## CASO 2: IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN UMBRIA

### Principali riferimenti normativi

- Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali).
- Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

La Regione istituisce un fondo per la non autosufficienza, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, sulla base dei principi generali di universalità nell'accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso una progettualità personalizzata e partecipata.

La Giunta regionale adotta il Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA), che ha durata triennale e definisce:

- a) i criteri generali di riparto del Fondo regionale e l'assegnazione delle risorse da destinare alle Aziende USL e alle zone sociali con il vincolo di destinazione per i distretti socio-sanitari e Ambiti territoriali sociali;
- b) le aree prioritarie di intervento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone non autosufficienti;
- c) gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi territoriali operanti a livello di Azienda USL e a livello di Comune.

ì Destinatari del servizio: persone con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, non in grado di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone.

- ▶ **Presa in carico della persona non autosufficiente:** l'accesso alle prestazioni dei servizi finanziati con il Fondo è garantito dalla rete territoriale dei servizi socio-sanitari attraverso i centri di salute dei distretti socio-sanitari e gli uffici della cittadinanza dei comuni, che assicurano l'uniformità dell'informazione e l'accoglienza, confluendo in un punto unico rappresentato dal distretto socio-sanitario.

Il distretto o le zone sociali provvedono alla presa in carico della persona non autosufficiente ed alla attivazione di una Unità Multidisciplinare di Valutazione, che si impegna a formulare il progetto individuale finalizzato a realizzare la piena inclusione del destinatario nell'ambito della vita familiare e sociale.

**N.B.** Alle unità di valutazione multidisciplinare partecipano il medico di medicina generale, il personale sanitario dell'area infermieristica e dell'area riabilitativa della competente struttura della Azienda USL e il personale relativo alle figure professionali socio-assistenziali dei servizi sociali del comune competente per territorio.

All'interno del progetto individuale viene formulato il programma assistenziale personalizzato (PAP).

- ▶ **Programma assistenziale personalizzato (PAP):**
  - alla sua definizione partecipano la persona non autosufficiente e i suoi familiari;

- individua obiettivi ed esiti attesi in termini di mantenimento e miglioramento delle condizioni di salute, indica le prestazioni da assicurare alla persona non autosufficiente e alla famiglia, fissa i tempi e le modalità di erogazione delle prestazioni, nonché i criteri di verifica dei risultati raggiunti;
- individua il responsabile del programma che deve essere scelto tra gli operatori dell'area sanitaria o dell'area sociale sulla base del criterio della prevalenza della tipologia delle prestazioni previste dal programma stesso;
- il responsabile del PAP garantisce l'attuazione del programma attraverso l'intervento integrato dei servizi sanitari e dei servizi sociali.

# IX. L'INCLUSIONE E L'ASSISTENZA SCOLASTICA PER GLI/LE ALUNNI/E CON DISABILITÀ

I servizi di assistenza scolastica favoriscono l'integrazione nelle scuole degli/le alunni/e con disabilità, supportando l'autonomia e lo sviluppo dell'apprendimento e della comunicazione a tutela del diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione scolastica.

La legge, infatti, prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado devono essere garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati, fermo restando l'obbligo degli enti locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli/le alunni/e con difficoltà psicofisiche e/o sensoriali (art. 13, comma 3, legge n. 104/1992).

L'inclusione scolastica delle persone con disabilità e il loro diritto allo studio sono quindi obiettivi che le scuole perseguono attraverso l'ausilio degli insegnanti di sostegno, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione e degli operatori scolastici.

A sua volta, all'interno della più generale progettualità delle scuole, ricopre un ruolo fondamentale il Piano Educativo Individualizzato (PEI), che contiene le modalità organizzative del servizio formativo e le principali informazioni riguardanti il percorso scolastico dell'alunno/a con disabilità (inerenti la sua patologia, gli obiettivi educativi e le strategie didattiche da attuare, quali l'apprendimento, l'organizzazione dei compiti, le capacità di comunicazione, la cura e l'igiene personale...).

Le figure professionali che concorrono a favorire l'inclusione e l'autonomia degli/e alunni/e con disabilità ricoprono ruoli molto diversi tra loro, che spesso, tuttavia, vengono confusi e sovrapposti. È dunque opportuno comprenderne le differenze.

## **IL DOCENTE CURRICOLARE**

I docenti curricolari sono responsabili del percorso educativo e didattico di ogni allievo/a della classe. Essi contribuiscono a promuovere il processo formativo anche dell'alunno/a con disabilità, sia in presenza che in assenza dell'insegnante di sostegno, con il quale progettano, definiscono e verificano i percorsi di inclusione.

## **L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO**

L'insegnante di sostegno è un docente scolastico specializzato nella didattica per l'integrazione dell'alunno/a con disabilità, ma viene assegnato all'intera classe – di cui è contitolare assieme ai docenti curricolari – e non alla singola persona.

Il suo obiettivo è quello di facilitare l'inclusione di contesto e di contribuire a creare un clima solidale, partecipando in modo attivo alle attività didattiche, supportando la classe e suggerendo percorsi e strategie utili anche all'apprendimento e all'integrazione dell'alunno/a con disabilità.

**N.B.** I docenti curricolari e l'insegnante di sostegno collaborano nell'impostazione e nell'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

## **L'ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE**

Rispetto all'insegnante di sostegno, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore personalizzato, in quanto affianca specificamente l'alunno/a con disabilità psichiche e/o sensoriali e non anche l'intero gruppo classe.

Tale figura professionale non ha quindi competenze didattiche, ma si avvale di specifici modelli di comunicazione, strumenti e materiali idonei a rendere accessibili tutti i contenuti didattici all'alunno/a con disabilità, per agevolarne la comunicazione e l'integrazione con i docenti e con i/le compagni/e di classe.

Ove necessario, infatti, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione utilizza il codice Braille, per alunni/e ciechi/e o ipovedenti, e la Lingua dei Segni (LIS), per alunni/e sordi/e, ma anche – sia pure in alcuni casi con delle complessità dovute al quadro normativo e regolatorio locale – per alunni/e udenti che adoperano la LIS, ad esempio in ipotesi di alunni/e con sindrome di Down non vocali o che soffrono di disturbi dello spettro autistico.

**N.B.** La figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione non gode di una disciplina normativa a livello nazionale in grado di definirne il percorso formativo, le competenze e le mansioni e, al contempo, che preveda un sistema omogeneo di erogazione del servizio.

In ciascuna realtà regionale e locale si parla talvolta di “educatore”, altre volte di “Assistente Educativo Culturale” (AEC) o ancora di “Assistente specialistico all'Autonomia e alla Comunicazione” (ASACOM). Nonostante l'eterogeneità dei nomi, si tratta pur sempre di figure professionali che svolgono nella sostanza mansioni educative e assistenziali a beneficio delle persone con disabilità. Altrettanto disomogeneo è l'inquadramento dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei contratti delle cooperative sociali, tramite le quali il servizio viene spesso esternalizzato.

## **L'OPERATORE SCOLASTICO**

L'operatore scolastico affianca l'alunno/a con disabilità psicofisica e con autonomia limitata da solo o, nei casi in cui sia previsto un programma specifico nel PEI, insieme all'insegnante di sostegno.

A titolo esemplificativo, questa figura professionale si occupa di aiutare l'alunno/a con disabilità:

- ▶ nelle attività igienico-sanitarie, dal cambio del pannolino alla pulizia delle parti intime, all'utilizzo del wc;
- ▶ nell'accompagnamento e negli spostamenti dall'entrata della scuola alla classe e viceversa, o dalla classe al giardino, dalla classe alla palestra, dalla classe alla mensa e via dicendo;
- ▶ nell'assunzione di cibi e bevande al momento del pasto nella mensa scolastica.

## IL COLLABORATORE SCOLASTICO

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è addetto ai servizi generali della scuola, a partire da quelli di pulizia, di vigilanza e di custodia degli spazi scolastici, inclusi anche il pronto soccorso e i compiti di accoglienza e sorveglianza di ciascun/a alunno/a.

Il collaboratore scolastico può inoltre offrire ausilio agli/e alunni/e con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse e, in carenza di altra figura professionale, prestare assistenza specifica nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale all'interno della struttura scolastica.

**FOCUS:** La legge non prevede espressamente se queste figure professionali possano operare in compresenza a beneficio della stessa persona.

È comunque possibile osservare che:

- ▶ le funzioni ricoperte dall'insegnante di sostegno non possono sostituire o essere sostituite da quelle svolte dagli altri operatori assistenziali, in quanto diverse le une dalle altre;
- ▶ la compresenza tra insegnante di sostegno e altri operatori scolastici – comunque non espressamente vietata dalla legge – appare necessaria almeno in quei casi in cui le esigenze dell'alunno/a la rendano indispensabile per garantire il diritto fondamentale allo studio e alla integrazione scolastica;

La questione sulla compresenza resta in ogni caso incerta in assenza di un chiaro riferimento normativo. Pertanto, ogni singola situazione merita di essere appositamente approfondita, tenendo conto delle peculiarità del caso.

## LA PROCEDURA DI RICHIESTA DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

**1)** I genitori (o chi esercita le responsabilità genitoriali) devono trasmettere la richiesta di attivazione dell'insegnante di sostegno alla scuola di iscrizione del/la figlio/a con disabilità con i seguenti allegati:

- la certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992;

**N.B.** L'accertamento dello stato di handicap è effettuato dalle unità sanitarie locali mediante apposite commissioni mediche.

- la diagnosi funzionale redatta da specialisti del centro di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva della ASL di riferimento.

**N.B.** Diversamente dalla certificazione di disabilità, la diagnosi funzionale non si limita solo ad accertare il tipo e la gravità della minorazione psicofisica, ma offre una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico della persona.

**2)** La certificazione di disabilità e la diagnosi funzionale concorrono a formare il Profilo di funzionamento, necessario per la formulazione del PEI.

Il Profilo di funzionamento è redatto da un'Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM), composta da specialisti con la collaborazione dei genitori, nonché di un rappresentante



dell'amministrazione scolastica (individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata), e viene aggiornato sia al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, sia in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento dell'alunno.

- 3) Una volta redatto il Profilo di funzionamento, il dirigente scolastico provvederà a convocare il Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo (GLHO), composto dal consiglio di classe, dai genitori, da operatori socio-sanitari e da altre figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe, al fine di predisporre il PEI con la quantificazione delle ore di sostegno necessarie per l'alunno/a con disabilità.

**N.B.** Il PEI provvisorio per il nuovo anno scolastico deve essere predisposto entro il mese di giugno, mentre il PEI definitivo viene approvato, di norma, entro il 31 ottobre successivo.

Il PEI tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento, viene aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento dell'alunno ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

- 4) Il dirigente scolastico inoltrerà la richiesta di attivazione dell'insegnante di sostegno all'Ufficio Scolastico Provinciale – che a sua volta la trasmetterà all'Ufficio Scolastico Regionale – in base alle ore di sostegno proposte dal GLHO e indicate nel PEI per il nuovo anno scolastico.

**N.B.** L'insegnante di sostegno è riconosciuto per un massimo di 25 ore per la scuola dell'infanzia, di 22 ore per la scuola primaria e di 18 ore per la scuola secondaria di I e II grado.

Se l'alunno/a è in situazione di disabilità grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992), le ore di sostegno vengono assegnate interamente a lui/lei.

Se l'alunno/a è in situazione di disabilità non grave (art. 3 comma 1, legge n. 104/1992), le ore di sostegno vengono calcolate in relazione a più alunni/e con la medesima certificazione di disabilità e distribuite tra loro in base al bisogno.

## **LA PROCEDURA DI RICHIESTA DELL'ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE E DELL'OPERATORE SCOLASTICO**

La richiesta di attivazione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e/o dell'operatore scolastico per l'alunno/a con disabilità è in parte affine alla procedura di attivazione dell'insegnante di sostegno. Occorre tuttavia considerare le seguenti peculiarità:

- 1) Quanto agli allegati da trasmettere alla scuola di iscrizione dell'alunno/a con disabilità:
  - è sempre necessaria la certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992;
  - nella diagnosi funzionale – da trasmettere poi alla scuola – deve essere accertata l'esigenza di attivare, oltre al sostegno, ulteriori operatori di assistenza per garantire il diritto allo studio e all'integrazione scolastica dell'alunno/a con disabilità.

- 2) Segue la redazione del Profilo di funzionamento da parte dell'Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM).

**N.B.** Il Profilo di funzionamento definisce infatti le competenze professionali e la tipologia delle diverse misure di sostegno (pertanto, anche dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e dell'operatore scolastico) e delle risorse strutturali (ausili, abbattimento delle barriere ecc.) necessarie per l'inclusione scolastica.

- 3) Una volta redatto il Profilo di funzionamento, il dirigente scolastico dovrà convocare il GLHO per la formulazione del PEI, nel quale verranno valutate e quantificate anche le ore per gli operatori di assistenza scolastica necessarie per l'alunno/a con disabilità.
- 4) Il dirigente scolastico inoltrerà la richiesta di attivazione degli operatori di assistenza scolastica all'ente locale di riferimento (il Comune per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e secondaria di I grado e la Provincia per la scuola secondaria di II grado), in relazione al numero di ore proposte dal GLHO e indicate nel PEI per il nuovo anno scolastico.

# X. LA TUTELA GIURISDIZIONALE

Le controversie in materia assistenziale e previdenziale rientrano nella competenza del Tribunale civile, sezione lavoro, del luogo di residenza del soggetto affetto da invalidità e/o disabilità.

Con riferimento alle procedure per il riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap, la normativa prevede la possibilità di adire l'autorità giudiziaria con l'obbligo di presentare ricorso per accertamento tecnico preventivo entro 180 giorni dalla notifica del verbale di invalidità e handicap da parte dell'INPS.

Con la presentazione del ricorso è possibile contestare l'esito dell'accertamento medico operato dalle Commissioni INPS e richiedere la nomina di un consulente tecnico di ufficio, da parte del Giudice, che provvederà a visitare il ricorrente e a redigere una perizia.

Qualora la perizia del CTU non sia oggetto di contestazioni da parte del ricorrente e dell'INPS, il Giudice omologa la stessa, riconoscendo al ricorrente il grado di invalidità e/o handicap riscontrate dal perito, con la possibilità di accedere alle connesse prestazioni assistenziale ed economiche.

Per quanto riguarda, invece, l'inclusione e l'assistenza scolastica, in caso di inadeguata o mancata assegnazione delle ore di sostegno e di assistenza scolastica necessarie a garantire il diritto fondamentale allo studio e alla integrazione scolastica dell'alunno/a con disabilità è possibile:

- ▶ trasmettere una diffida alla scuola e/o all'ente locale nei limiti delle rispettive competenze;
- ▶ presentare ricorso al Tribunale competente (amministrativo o ordinario a seconda del caso specifico) per il riconoscimento delle ore di sostegno e di assistenza scolastica necessarie per l'alunno/a con disabilità e, se ne ricorrono i presupposti, anche per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inosservanza e/o insufficienza di tali ore. È importante tenere a mente che tali azioni possono essere soggette a un termine di decadenza anche breve e, quindi, che è necessario attivarsi quanto prima.



📞 +39 06 94534404

✉ info@studiolfc.it

**studiolfc.it**



📞 +39 333 9034675

✉ info@iosepossokomunico.it

**iosepossokomunico.it**